



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Allegato B

SCHEMA DI CONVENZIONE

Per l'intervento per il cofinanziamento degli avvisi delle Università per "Mobilità internazionale per dottorandi e assegni di ricerca /ricercatori"
A.A. 2017/2018

(DDG n. _____ del _____)

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, in Catanzaro, presso la sede della Regione Calabria, Cittadella Regionale - loc.tà Germaneto, nei locali del Dipartimento Presidenza,

TRA

La Regione Calabria, CF 02205340793, in persona del Dirigente, Dott. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica di dirigentedel Dipartimento Presidenza, presso la sede della Regione Calabria, Cittadella Regionale- loc.tà Germaneto

E

L'Università _____ con sede in _____ CF _____, nella persona del Magnifico Rettore, _____, nato a _____ il _____, legale rappresentante dell'ente, ivi domiciliato per la carica

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 è stato approvato il POR Calabria FESR-FSE 2014-2020
- il POR Calabria FESR FSE 2014-2020, Asse 12, prevede l'Azione 10.5.6 "Interventi per l'internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l'attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale della Ricerca e l'azione 10.5.12 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese/enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale".
- con DGR n.378 del 10/08/2017 è stata approvata la "Rimodulazione del programma operativo Regionale FESR FSE 2014/2020 e conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017/2019 e annualità successive e riclassificazione dei relativi capitoli";
- nell'ambito delle citate Azioni l'Amministrazione regionale intende supportare le Università per il finanziamento:
 - di percorsi di dottorato triennali, comprensivi di un periodo obbligatorio all'estero di mesi 12 nell'ambito della Mobilità internazionale per dottorandi;
 - percorsi di ricerca di durata biennale/triennale (RTD di tipo A) nell'ambito degli Assegni di ricerca / Contratti per Ricercatori a Tempo Determinato di tipo A;
- che con D.D. n. _____ del sono state approvate le Linee Guida sulla Mobilità Internazionale di dottorandi e Assegni di ricerca/Ricercatori;

- Per l'attuazione dell'intervento, ai sensi dell'art. 7 delle Linee Guida, si è proceduto da parte della Regione Calabria ad approvare con DDG n..... del _____ i piani di intervento, per la linea A) e B) di cui all'art.5 delle linee guida, presentati dagli Atenei e a procedere alla stipula delle convenzioni per il cofinanziamento degli avvisi delle Università relativi alle tipologie di interventi citati.

VISTI

- il Regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni e generali sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAP, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- la Decisione C(2015)7227 finale del 20 ottobre 2015 con la quale è stato approvato il POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
- la DGR n 501 del 1.12.2015 recante "Presenza d'atto della Decisione di Approvazione del Programma Operativo FESR/FSE 2014-2020 e Istituzione del Comitato di Sorveglianza";
- la DGR n. 45 del 24/2/2016 con la quale si è preso atto del Programma Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea con la decisione sopra citata la D.G.R. n. 73 del 2/3/2016 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del Programma Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014-2020;
- la D.G.R. n.124 del 15/4/2016 recante "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014-2020;
- la DGR n. 305 del 09.08.2016, recante "POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Progetto Strategico Regionale "CalabriAltaFormazione"- Valorizzazione e Sviluppo del Sistema Universitario e della Ricerca in Calabria";
- la DGR n. 84 del 17/03/2017 di "Approvazione delle linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020";
- la DGR n.378 del 10/08/2017 di "Rimodulazione del programma operativo Regionale FESR FSE 2014/2020 e conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017/2019 e annualità successive e riclassificazione dei relativi capitoli";

RICHIAMATI

- La legge n. 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"
- La legge n.128/2013 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, Università e ricerca";
- Legge del 3 luglio 1998 n.210, recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" ed in particolare l'art 4 ("Dottorato di ricerca");
- Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 18 giugno 2008, Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca;
- Legge 30 dicembre 2010 n.240:"Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- D.M. n.102 del 9 marzo 2011 "Importo minimo assegni di ricerca-art.22 legge 30 dicembre 2010, n.240";
- D.M. n. 45 del 8 febbraio 2013: "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei

corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;

- Circolare n. 21 del 31/01/2017 della Direzione Centrale Entrate INPS sulla gestione separata- Aliquote contributive reddito per l'anno 2017;
- Legge n.449/1997, art. 59, comma 16- aliquota aggiuntiva contributiva dello 0,72%;
- DGR-Calabria n. 305 del 09/08/2016 “POR Calabria FESR-FSE 2014-2010-Approvazione linee di indirizzo del Progetto Strategico Regionale “CalabriAltaFormazione-Valorizzazione e sviluppo del sistema universitario, dell'Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica e della Ricerca in Calabria;
- Codice Civile, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e ss.mm.ii.;
- Il D.lgs 196/03 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Il D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D. Lgs. N. 82/2005 ss.mm.ii. “Codice dell'Amministrazione digitale”.

CONSIDERATO CHE

l'intervento, oggetto della presente convenzione, mira a innalzare i livelli di partecipazione all'istruzione universitaria e/o equivalente e incentivare il merito nel sistema universitario regionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Oggetto della convenzione)

Costituisce oggetto della presente convenzione il finanziamento degli interventi “Mobilità internazionale per dottorandi e assegni di ricerca /ricercatori a tempo determinato di tipo A”, art. 5 delle linee guida, in favore dottorandi/assegnisti/ricercatori delle quattro Università pubbliche calabresi.

ART. 2

(Caratteristiche delle attività previste)

La presente convenzione prevede il trasferimento di fondi in favore delle Università pubbliche del territorio calabrese per il finanziamento di borse di dottorato, assegni di ricerca e contratti per ricercatori a tempo determinato di tipo A, in seguito all'emanazione degli specifici bandi secondo quanto previsto nei piani di intervento degli Atenei approvati.

ART. 3

(Obblighi dell'Università)

L'Università assume l'impegno di realizzare le attività ricadenti negli interventi succitati ed in particolare si obbliga a quanto previsto all'art. 10.1 delle Linee Guida, al quale si rinvia, nonché:

- ad attuare l'intervento nel rispetto dei regolamenti comunitari e delle norme nazionali e regionali per gli interventi cofinanziati dal FSE e della normativa nazionale e regionale in materia di diritto allo studio;
- rispettare nell'esecuzione degli interventi le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali richiamate in premessa;
- mantenere un costante rapporto con il Dipartimento 2 “Presidenza” della Regione Calabria, ed in particolare con il Settore 4 “Alta formazione e Università” dello stesso dipartimento, che fornirà le necessarie indicazioni per il corretto svolgimento delle attività;
- assicurare l'utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento (regolamento CE n. 1260/99, art. 34, punto 1, lett. e), in modo da poter desumere in qualunque momento la precisa situazione contabile dell'intervento stesso e le disponibilità relative ad ogni singola voce di costo;

- assicurare la conservazione agli atti dell'Università di tutta la documentazione relativa all'intervento per i cinque anni successivi alla chiusura;
- dare adeguata informazione e comunicazione in ordine al cofinanziamento comunitario, ai sensi del regolamento UE n.1303/2013 e relativo regolamento di esecuzione (UE) 821/2014;
- fornire tutta la documentazione giustificativa della spesa utilizzando lo schema di rendicontazione in formato elettronico opportunamente predisposto dagli uffici del Settore Alta Formazione e Università. La spesa dovrà essere sostenuta nel rispetto delle norme vigenti del FSE e della dotazione finanziaria prevista dal DDG n..... e dalla presente convenzione;

ART. 4

(Durata)

La presente convenzione ha validità fino al _____, salvo proroga concordata tra le parti in forma scritta e comunque non oltre il termine massimo previsto per l'ammissibilità delle spese del PO-Calabria FSE 2014/2020. La convenzione s'intende comunque risolta al completamento delle attività di cui ai precedenti articoli.

ART. 5

(Finanziamento e modalità di pagamento)

La Regione si impegna ad erogare all'Università un importo massimo complessivo pari ad €....., quale importo stabilito all'art.6.1 delle linee guida approvate con decreto dirigenziale n. del per la realizzazione degli interventi.

L'erogazione del contributo da parte della Regione avviene secondo le seguenti modalità:

- anticipazioni del 30% in seguito alla pubblicazione dei bandi annuali e l'assunzione in bilancio del contributo assegnato;
- due ulteriori erogazioni del 30% sulle annualità rendicontate dagli atenei;
- erogazione del saldo in seguito alla verifica della rendicontazione finale relativa ad ogni bando degli atenei;

ART. 6

(Rendicontazione e Spese Ammissibili)

La rendicontazione delle spese, art. 10.3 delle linee guida, afferenti ai dottorati ed agli assegni di ricerca e ai contratti per i ricercatori di tipo A, avverrà a costi reali fermo restando che si procederà ad avviare, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014 – 2020, la procedura per l'adozione di una delle modalità di semplificazione dei costi in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria.

- **Per la Mobilità Internazionale dei dottorandi** la rendicontazione deve comprendere una relazione sullo stato di avanzamento delle attività corredata dalla seguente documentazione, prodotta per ogni borsa di dottorato:
 - attestazione del responsabile del corso di dottorato sull'andamento dello stesso e sulla frequenza effettiva del dottorando;
 - attestazione dell'ente ospitante relativa al periodo all'estero (inizio, fine, località di ciascun periodo all'estero; attestazione di pieno svolgimento delle attività);
 - relazione del dottorando sui contenuti e sull'andamento del percorso formativo controfirmata dal direttore della scuola o coordinatore del dottorato;
 - alla conclusione di ogni annualità, per ogni dottorando titolare di borsa FSE si dovrà produrre il "progress report" del percorso effettuato, ratificato dal Collegio dei Docenti;

Ferma restante l'eventuale modifica delle modalità di rendicontazione che dovesse intervenire con atto successivo a seguito del citato avviamento delle procedure per l'adozione di modalità di semplificazione dei costi (e nelle more di tale adozione), gli enti beneficiari dovranno produrre inoltre al

termine di ogni annualità del ciclo di riferimento:

- rendiconto analitico dei pagamenti effettuati (beneficiario, data, importo, n. di mandato)
- copia dei documenti comprovanti la tracciabilità della spesa;
- copia del provvedimento dell'organo che approva tutti gli atti procedurali e contabili relativi all'attuazione dell'intervento e dichiara la regolarità delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese;
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dagli uffici regionali.

La rendicontazione finale del triennio dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla conclusione delle attività.

Al fine di garantire una gestione efficiente dell'intervento è indispensabile che i beneficiari provvedano tempestivamente al pagamento di tutti gli impegni assunti, anche con anticipazioni di cassa.

La Regione Calabria può ridurre il contributo deliberato qualora si verifichino delle difformità tra le spese effettivamente sostenute e quelle previste.

Inoltre, qualora dalle apposite valutazioni della documentazione conclusiva dell'attività svolta risultassero rilevanti elementi di criticità in merito alla qualità del progetto o alla rendicontazione della spesa, la Regione Calabria si riserva l'opportunità di revocare il contributo concesso.

- **Per gli assegni di ricerca e i ricercatori di tipo A** gli Atenei coinvolti sono tenuti a predisporre una rendicontazione per ogni annualità di attività e una rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute nell'ultima annualità.

Le rendicontazioni annuali e la rendicontazione finale delle spese devono comprendere una relazione sullo stato di avanzamento delle attività corredata dalla seguente documentazione, prodotta per ogni assegno di ricerca:

- attestazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca sull'andamento dello stesso e sulla frequenza effettiva del beneficiario;
- attestazione dell'ente ospitante relativa al periodo all'estero(*ove presente*) (inizio, fine, località di ciascun periodo all'estero; attestazione di pieno svolgimento delle attività);
- relazione del beneficiario sui contenuti e sull'andamento del percorso formativo controfirmata dal responsabile scientifico;
- rendiconto analitico dei pagamenti effettuati (beneficiario, data, importo, n. di mandato);
- copia dei documenti comprovanti la tracciabilità della spesa;
- copia del provvedimento dell'organo che approva tutti gli atti procedurali e contabili relativi all'attuazione dell'intervento e dichiara la regolarità delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese;
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dagli uffici regionali.

La rendicontazione finale deve essere presentata entro 30 giorni dalla conclusione delle attività.

Le spese ammissibili sono quelle relative all'assegno di ricerca e al contratto di ricercatore di Tipo A e si applica la normativa fiscale e contributiva vigente. Le spese devono essere rendicontate in modo conforme a quanto previsto dalla normativa del FSE.

Al fine di garantire una gestione efficiente dell'intervento è indispensabile che i beneficiari provvedano tempestivamente al pagamento di tutti gli impegni assunti, anche con anticipazioni di cassa.

La Regione Calabria può ridurre il contributo deliberato qualora si verifichino delle difformità tra le spese effettivamente sostenute e quelle previste.

Inoltre, qualora dalle apposite valutazioni della documentazione conclusiva dell'attività svolta risultassero rilevanti elementi di criticità in merito alla qualità del progetto o alla rendicontazione della spesa, la Regione Calabria si riserva l'opportunità di revocare il contributo concesso.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione e dalle linee guida, si applica la disciplina prevista dal Vademecum FSE 2007/2013 e dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione per il P.O. della Regione Calabria 2007/2013, ultime versioni vigenti.

L'applicazione di tali documenti avviene nelle more del processo di revisione del sistema di gestione e controllo connesso alla realizzazione della programmazione FSE 2014 - 2020, tenuto conto dell'avvenuto accertamento della coerenza tra le disposizioni presenti nei richiamati provvedimenti e la normativa comunitaria vigente.

ART. 7

(Monitoraggio e controllo)

Al fine di monitorare l'efficacia delle azioni condotte, la Regione Calabria intende acquisire tutte le informazioni utili per valutare la qualità complessiva dell'intervento.

Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio delle azioni, ciascun ateneo, ai sensi dell'art. 10.2 delle Linee Guida, dovrà trasmettere:

- report annuale di monitoraggio fisico con espressa segnalazione di revoche, rinunce e altre forme di interruzioni del percorso formativo;
- un report annuale di rendicontazione finanziaria e una rendicontazione al termine del percorso formativo relativa al totale delle spese sostenute.
- i dati di monitoraggio fisico e finanziario secondo le modalità e la tempistica previste dal sistema di monitoraggio del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;

L'invio delle informazioni costituisce ad ogni effetto obbligazione del soggetto beneficiario delle attività finanziate.

La Regione Calabria si riserva la possibilità, nelle more di realizzazione dell'intervento, di effettuare controlli diretti in loco.

ART. 8

(Norme Applicabili e Tutela della privacy)

Per quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione, sarà applicabile tutta la legislazione regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia. I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Regione Calabria per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Qualora la Regione Calabria debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

ART. 9

(Soluzione delle controversie)

Le parti si impegnano a definire in via bonaria qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Catanzaro.

ART. 10

(Registrazione e bollo)

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ed è esente da bollo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

ART. 11

(Esclusione di responsabilità)

La Regione non assumerà alcun onere finanziario aggiuntivo a quello stabilito nella presente convenzione all'art. 5.

ART. 12

(Clausola risolutiva espressa)

I termini, le condizioni e le modalità di attuazione stabilite nella presente convenzione sono a tutti gli effetti perentori ed essenziali con conseguente risoluzione di diritto della convenzione in caso di inadempienza.

In deroga, la Regione, nel caso in cui il mancato rispetto dei termini e delle modalità di attuazione non pregiudichi a proprio giudizio il conseguimento degli obiettivi della convenzione stessa, potrà non avvalersi della suddetta facoltà di risoluzione della convenzione.

ART. 13

(Rinvio normativa)

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti fanno espresso riferimento alle Linee guida e alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia, se ed in quanto applicabile

La presente convenzione composta da sette pagine viene redatta e sottoscritta in quattro originali.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per la Regione Calabria

Per l'Università